



## REGIONE BASILICATA

AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE - APT

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Regione Basilicata  
APT Basilicata

Deliberazione del  
Direttore Generale

Data 01-02-2022  
Atto n. 018

### OGGETTO

Servizio di assistenza tecnica per  
il monitoraggio e la  
rendicontazione alla Regione  
Basilicata di tutte le iniziative  
finanziate ai comuni -  
impegno € 17.000,00 oltre IVA 22%  
Cap. 220

L'anno duemilaventidue addì 11 del mese di febbraio, nella sede dell'A.P.T. Basilicata, Potenza, Via del Gallitello 89, l'Ing. Antonio Nicoletti - Direttore Generale, ha adottato la seguente deliberazione:

**Visto** il comma 2 dell'art.10 della L.R. n° 7/08, con il quale è stata istituita l'Agenzia di Promozione Territoriale quale organismo tecnico/operativo e strumentale della Regione Basilicata con decorrenza 01/07/2008;

**Visto** il DPGR n. 281 del 22/11/2019, con il quale il Presidente della Giunta Regionale di Basilicata ha nominato il Direttore Generale dell'Agenzia nella persona dell'Ing. Antonio Nicoletti;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 188 del 12/11/2020, relativa alla assegnazione della responsabilità per i procedimenti amministrativi;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale n. 191 del 12/11/2020 relativa alla nomina dei RUP;

**Visto** il bilancio di previsione 2021 e pluriennale 2021/2023, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 72 del 25/05/2021, approvato dalla Giunta Regionale con DGR n. 439 del 11/06/2021 e dal Consiglio Regionale con L.R. n. 32 del 26/07/2021, di cui al BUR n. 64 (supplemento ordinario) del 01/08/2021;

**Vista** la deliberazione n. 194 del 17/11/2021 avente ad oggetto "Assestamento e Variazione al Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2021 e Pluriennale 2021/2023", approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. 1024 del 16/12/2021 e dal Consiglio Regionale con DCR n. 368 del 21/12/2021;

**Vista** la deliberazione n. 244 del 28/12/2021 avente ad oggetto "Variazione di Bilancio per assegnazioni regionali relative alla DDR n. 15BI.2021/D.00115";

**Vista** la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 60 avente ad oggetto "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e dei suoi organismi ed enti strumentali, per l'esercizio finanziario 2022";

Cap..... Imp. n°.....  
€.....  
Creditore .....

Visto di regolarità contabile  
Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott.ssa Roberta Lauria



**Vista** la delibera del D.G. n.270 del 31/12/2021, avente ad oggetto “Esercizio Provvisorio 2022”;

**Visto** il contratto n. 637 del 3/02/2021, con il quale, a seguito di procedura di gara ai sensi degli artt. 36 comma 2. Lettera a) e art. 95 comma 3 (offerta economicamente più vantaggiosa) del D.Lgs. n. 50/2016, previo invito a n. 5 operatori iscritti all'albo fornitori dell'Agenzia, è stato affidato il servizio di assistenza tecnica per le attività di verifica, controllo, rendicontazione, monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dalla Regione Basilicata per l'annualità 2020/2021 e completamento annualità precedenti, di competenza dell'Agenzia di Promozione Territoriale (APT) alla ditta Exleo Lab Srl di Potenza, Via del Gallitello 281;

**Considerato:**

- che il perdurare dell'emergenza sanitaria ha impedito a molti dei beneficiari elencati nella DGR n. 598/2020 di realizzare nei tempi previsti le attività finanziate, per cui hanno richiesto e ottenuto dalla Regione Basilicata l'autorizzazione per poterle eseguire entro il 31/12/2021, con conseguente rendicontazione delle spese nei primi mesi del 2022;
- la necessità di dover provvedere al monitoraggio e alla rendicontazione alla Regione Basilicata di tutte le iniziative finanziate ai comuni nelle pregresse annualità, ovvero dal 2013 al 2020, ai fini dell'allineamento delle somme caricate sulle piattaforme di monitoraggio e le somme effettivamente erogate, il che comporta una serie di controlli e di verifiche che richiedono una adeguata specializzazione;
- che le attività da realizzare si configurano come analoghe e supplementari alle attività di cui al contratto sopra richiamato, in quanto la ricognizione delle diverse annualità è finalizzata alla regolarizzazione dei rapporti con la regione Basilicata, instaurati a seguito dei trasferimenti finanziari per il finanziamento delle iniziative aventi quali beneficiari le amministrazioni comunali;
- che risulta improponibile il subentro di un nuovo fornitore senza la previsione di tempi più lunghi e costi maggiori, in quanto le nuove figure professionali, benché qualificate, avrebbero necessariamente bisogno di specifici interventi formativi stante la diversa natura dei fondi di finanziamento delle diverse annualità (FESR, PAC, Royalty e fondi regionali);
- che il costo delle attività oggetto di affidamento è stato quantificato in € 17.000,00 oltre IVA, tenuto conto dell'apporto di un esperto in materia di rendicontazione dei progetti approvati con fondi comunitari, con esperienza di almeno 5 anni di cui 2 maturati in materia di programmi cofinanziati dal PAC/FESR o PAC (20 giornate x mese), corrispondete al 50% del contratto n. 637 del 3/02/2021 sopra richiamato;

**Attesa** l'impossibilità di realizzare dette attività con personale dell'Agenzia, in quanto a fronte di n. 32 unità previste in organico, solo 16 risultano effettivamente in servizio a seguito del blocco delle assunzioni e dei pensionamenti intervenuti negli ultimi anni;

**Visto** il comma 14 dell'art 3 del contratto n. 637 del 3/02/2021: *“Qualora, per nuove attività affidate dalla Regione Basilicata all'APT o anche per completare attività complementari al presente contratto, dovesse rendersi necessaria l'esecuzione di servizi analoghi a quelli affidati, gli stessi potranno essere affidati all'aggiudicatario con le stesse modalità e condizioni del presente contratto.”*;

**Vista** la nota n. 580 del 27/01/2022, con la quale la Ditta Exleo Lab Srl di Potenza, dietro richiesta del RUP, manifesta la disponibilità ad eseguire le attività *de quibus* alle medesime condizioni e modalità di cui al contratto, più volte richiamato, n. 637 del 3/02/2021;

**Atteso** altresì che detti interventi saranno realizzati nel rispetto della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Dato atto** che è stata acquisita, dichiarazione sostitutiva D.U.R.C.; dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r.445/2000 e della legge 136 del 13 agosto 2010 per “tracciabilità dei flussi finanziari”; dichiarazione di certificazione di non sussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D.L.gs. del 18 aprile 2016, n. 50;

**Ritenuto**, pertanto, di affidare il servizio di assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione alla Regione Basilicata di tutte le iniziative finanziate ai comuni nelle pregresse annualità, ovvero dal 2013 al 2020, oltre al completamento delle attività relative ai finanziamenti afferenti alle attività rinviate dalla Regione a causa dell’emergenza sanitaria, alla ditta Exleo Lab S.r.l. – Via del Gallitello 281 Potenza, per la somma di € 17.000,00 oltre IVA, per complessivi € 20.740,00;

**Considerato** che, per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, occorre impegnare la somma complessiva di € 20.740,00 sul Cap. 220 del Bilancio pluriennale 2021-2023 dell’Agenzia, competenza 2022;

**Dato atto** che il presente impegno rispetta i limiti imposti dall’esercizio provvisorio di bilancio;

**Visto** il comma 2 lettera a) dell’art. 1 della Legge n. 120 dell’11/09/2020;

**Visto** lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;

**Accertata** la disponibilità finanziaria sul Cap. 220 del Bilancio corrente dell’Agenzia;


**Dato atto** che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Peluso;

## **DELIBERA**

- 1) che la premessa è parte del presente provvedimento;
- 2) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, il servizio di assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione alla Regione Basilicata di tutte le iniziative finanziate ai comuni nelle pregresse annualità, ovvero dal 2013 al 2020, oltre al completamento delle attività relative ai finanziamenti afferenti alle attività rinviate dalla Regione a causa dell’emergenza sanitaria, alla ditta Exleo Lab S.r.l. – Via del Gallitello 281 Potenza, per la somma di € 17.000,00 oltre IVA, per complessivi € 20.740,00;
- 3) di approvare lo schema di contratto allegato alla presente come parte integrante e sostanziale;
- 4) di impegnare, per far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, la somma complessiva di € 20.740,00 sul Cap. 220 del Bilancio pluriennale 2021-2023 dell’Agenzia, competenza 2022;
- 5) di autorizzare la P.O. Contabilità-Sicurezza ad effettuare i pagamenti in favore della Ditta affidataria secondo le modalità esplicitate nel contratto di affidamento del servizio, entro il limite massimo del presente impegno, dietro presentazione di regolari fatture e verifica della regolarità contributiva (DURC) e provvedimento di liquidazione;
- 6) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Giuseppe Peluso.

Copia del presente atto è trasmessa all'Ufficio Segreteria-AA.GG. per la pubblicazione sull'albo pretorio on line e alle P.O. Servizio Progetti Territoriali – Eventi Editoria e Comunicazioni e Contabilità-Sicurezza-Economato, a ciascuno per le proprie competenze.

Il Responsabile della P.O. Servizio Progetti territoriali  
Eventi Editoria e Comunicazione  
Dott. Giuseppe Peluso



Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Ing. Antonio Nicoletti)



---

La presente copia per uso amministrativo è conforme all'originale.



Il Funzionario incaricato



Schema Contratto - Servizio di assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione alla Regione Basilicata di tutte le iniziative finanziate ai comuni

L'anno duemilaventidue il giorno \_\_\_\_\_ del mese di febbraio nella sede dell'Agencia di Promozione Territoriale della Basilicata, viene stipulato il seguente contratto

TRA

L'Agencia di Promozione Territoriale, di seguito per brevità denominata anche semplicemente "APT", cod. fisc. 80005050762 rappresentata dal Direttore Generale Ing. Antonio Nicoletti, nato a ....., domiciliato per la carica presso la sede dell'APT in Potenza alla via Del Gallitello, 89

E

La Ditta \_\_\_\_\_, di seguito denominata per brevità anche "ditta", P. Iva \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_, rappresentata per la stipula del presente atto da \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica ove sopra, affidataria, giusta deliberazione del D.G. n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, del servizio di assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione alla Regione Basilicata di tutte le iniziative finanziate ai comuni.

PREMESSO

Che con Delibera del Direttore Generale dell'APT n. .... del ....., è stato affidato il servizio di assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione alla Regione Basilicata di tutte le iniziative finanziate ai comuni alla Ditta .....

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1 – EFFICACIA, NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con l'attestazione di regolare esecuzione, secondo la disciplina del presente atto medesimo.
2. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente rapporto è regolato:

- a. dalle clausole del presente atto;
- b. dalla normativa nazionale e regionale applicabile.

#### ART. 2 – AMBITO SOGGETTIVO

Ai fini dell'esecuzione del presente atto, si intende per:

1. stazione appaltante l'APT;
2. affidataria, la ditta denominata "....."

4. responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Peluso, nella sua qualità di funzionario dell'APT.

### ART. 3 – AMBITO OGGETTIVO, CORRISPETTIVO E VARIANTI

1. Oggetto del presente atto è lo svolgimento del servizio di assistenza tecnica per il monitoraggio e la rendicontazione alla Regione Basilicata di tutte le iniziative finanziate ai comuni nelle pregresse annualità, ovvero dal 2013 al 2020, oltre al completamento delle attività relative ai finanziamenti afferenti alle attività rinviate dalla Regione a causa dell'emergenza sanitaria.

2. Il corrispettivo del presente atto globale, omnicomprendivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione del predetto oggetto è pari a complessivi € 17.000,00 al netto dell'IVA. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi e gli oneri derivanti all'affidataria dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, regolamenti e disposizioni emanate dalle competenti autorità sono compresi nel corrispettivo medesimo. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'affidataria in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità. L'affidataria non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

3. Sono ammesse varianti alla prestazione in corso d'esecuzione nei casi, nelle modalità e nei limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione del contratto, si rendessero necessarie variazioni su aspetti non essenziali delle prestazioni che non comportino aumento del corrispettivo, l'affidataria è tenuta ad assoggettarvisi.

4. Qualora nel corso dell'esecuzione occorra un aumento o una diminuzione delle prestazioni, l'affidataria è tenuta ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del corrispettivo.

6. Sono ammesse inoltre varianti alle prestazioni qualora, in corso di esecuzione, si verifichi una delle seguenti circostanze:

a) sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

b) cause impreviste e non prevedibili, accertate successivamente alla sottoscrizione del contratto.

7. In presenza delle situazioni indicate alle lettere a) e b), il responsabile della procedura ne dà comunicazione all'affidataria che, nel termine di 10 giorni dal ricevimento, è tenuto a manifestare per iscritto se intende accettare le varianti e a quali condizioni.

8. Entro 30 giorni successivi al ricevimento, il responsabile della procedura comunica, a sua volta, le determinazioni della stazione appaltante.

9. Se l'affidataria non dà risposta nel termine assegnato, le varianti si intendono accettate alle stesse condizioni del presente contratto.

10. Se il responsabile del procedimento non dà risposta nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni dell'affidataria.

11. Ove l'affidataria non intenda accettare le determinazioni della stazione appaltante può richiedere la risoluzione del contratto verso il pagamento delle prestazioni eseguite e senza diritto a nessun compenso ulteriore né a indennità o risarcimenti.

12. Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, nessuna variazione e/o modificazione alla prestazione affidata può essere introdotta dall'affidataria se non è preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

13. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento delle attività non autorizzate.

#### ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE

1. L'esecuzione del contratto deve avvenire prevalentemente presso la sede dell'APT, secondo quanto necessario per il corretto espletamento del servizio e così come preventivamente concordato con la stazione appaltante.

#### ART. 5 – DURATA, PROROGA E SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

1. Il termine per dare ultimata la prestazione oggetto del presente atto è pari a 6 (sei) mesi dalla data di avvio dell'esecuzione.

2. L'avvio dell'esecuzione è disposto nel medesimo giorno di sottoscrizione del contratto.

3. Al termine della durata, il rapporto può proseguire all'esclusivo fine del compiuto ed esatto adempimento delle prestazioni già assunte dall'affidataria, fino all'esito delle operazioni di verifica della regolare esecuzione.

4. Al di fuori di quanto indicato nei commi che precedono, l'affidatario, qualora per cause a lui non imputabili non fosse in grado di espletare la prestazione assunta con il presente atto nel suddetto termine, può richiederne la proroga. La richiesta di proroga deve essere formulata, pena la sua irricevibilità, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del predetto termine, tenendo altresì conto del tempo previsto dal successivo comma.

5. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dall'APT entro 30 (trenta) giorni solari dal suo ricevimento.

6. Qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea, che le prestazioni oggetto del presente atto procedano, in tutto o in parte, utilmente ed a regola d'arte, il responsabile della procedura ne ordina la sospensione, indicando le ragioni. La sospensione è disposta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### ART. 6 - ONERI, OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AFFIDATARIA

1. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

2. L'affidataria si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell'affidataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto e l'affidataria non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione appaltante assumendosene ogni relativa alea.

4. L'affidataria si impegna espressamente a:

a) prestare il servizio nel rispetto dei contenuti e dei tempi previsti dal contratto;

b) svolgere il servizio in stretto collegamento con il Direttore Generale dell'APT ed il Responsabile del procedimento;

- c) consegnare entro la fine del contratto il Rapporto finale di valutazione dal quale si evinca la sintesi del lavoro svolto durante l'intero periodo contrattuale;
  - d) consegnare materiale informativo aggiuntivo rispetto ai rapporti suddetti, quali note informative, sintesi divulgative dei rapporti, relazioni, pareri, proposte, presentazioni per convegni, etc.;
  - e) partecipare a tutti gli incontri in cui l'Amministrazione aggiudicatrice ne richieda espressamente la presenza;
  - f) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante.
  - g) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni secondo quanto specificato nel presente atto e negli atti di gara richiamati nel presente atto;
  - h) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - i) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante;
  - l) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
5. L'affidataria è tenuto ad avvalersi delle risorse umane indicate in sede di offerta. La sostituzione di tali risorse è ammessa in via eccezionale, previa autorizzazione della stazione appaltante, dopo la verifica del possesso, da parte del personale subentrante, di pari profilo e pari professionalità.
6. Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l'attivazione del servizio oggetto del presente atto, eventualmente da svolgersi presso gli uffici della stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante stessa.
7. L'affidataria si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
8. L'affidataria si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente atto.
9. L'affidataria prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici della stazione appaltante.
10. In caso d'inadempimento da parte dell'affidataria agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto, ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

#### ART. 7 – DIRITTI DI PROPRIETA'

- 1. La stazione appaltante acquisisce la piena proprietà dei servizi prestati, che siano stati positivamente verificati secondo la disciplina del presente atto.
- 2. Prima di tale verifica, tutti i rischi relativi ai servizi prestati saranno a carico dell'affidataria anche nell'ipotesi di detenzione degli stessi da parte della stazione appaltante.

#### ART. 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

- 1. L'affidataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni

derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'affidataria si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'affidataria si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidataria anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente atto.

5. Qualora si verificano violazioni dei suddetti obblighi, la stazione appaltante può sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti all'affidataria fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento.

#### ART. 9 – ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO, ULTIMAZIONE E VERIFICA DELLA REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE

1. L'attività deve essere espletata secondo le indicazioni del Direttore Generale e del RUP.

2. L'affidataria è altresì tenuto a consegnare le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività svolte. Tali relazioni sono verificate dal responsabile del procedimento che certifica l'effettivo espletamento delle prestazioni ivi esposte.

3. La verifica finale sulla regolare ed avvenuta esecuzione dei servizi richiesti avverrà entro e non oltre 45 giorni dall'ultimazione delle prestazioni richieste, da parte del responsabile della procedura che emette l'attestazione di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Qualora le prove di verifica della regolarità della prestazione non vengano superate, in tutto o in parte, queste sono ripetute con le stesse modalità entro e non oltre venti giorni successivi, con gli eventuali oneri di riparazione e/o sostituzione a totale carico dell'affidataria. Nel caso in cui non venga superata in tutto o in parte l'ulteriore verifica, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto stabilito nei successivi articoli.

#### ART. 10 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di corrispondente fatturazione emessa dall'appaltatore successivamente alla accettazione della relativa prestazione da parte della stazione appaltante, secondo la disciplina del presente atto.

2 Il corrispettivo contrattuale viene pagato nelle seguenti modalità:

a) il 20% quale anticipazione alla stipula del presente contratto ed a seguito del ricevimento di regolare fattura emessa dall'affidataria;

b) il 50% previa accettazione di una Relazione intermedia sullo stato di avanzamento delle attività, da presentarsi non prima di quattro mesi dalla data di stipula del contratto ed a seguito del ricevimento di regolare fattura emessa dall'affidataria;

c) il 30% previa accettazione, del Rapporto Finale di valutazione presentato dall'appaltatore ai sensi dell'art 6 del presente atto;

Ciascuna fattura deve contenere il riferimento al presente contratto e al CIG..

3. La stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'appaltatore:

a) per il pagamento delle prestazioni in corso di esecuzione;

b) per l'attestazione di regolare esecuzione ed il pagamento del saldo finale.

4. L'emissione delle fatture deve avvenire successivamente alla comunicazione da parte dell'APT dell'esito positivo degli accertamenti espletati sui documenti prodotti o, nel caso in cui vengano

ravvisate delle irregolarità nell'esecuzione, alla comunicazione dell'accertamento dell'eliminazione delle inadempienze. La contestazione delle irregolarità alla ditta affidataria avviene per iscritto. L'emissione della fattura è altresì ammessa in caso di mancanza della suddetta comunicazione da parte dell'APT, trascorsi 30 giorni dalla presentazione degli stati di avanzamento delle attività svolte.

La fattura elettronica dovrà essere emessa con la scissione dei pagamenti. Questi i riferimenti:

Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata

Via del Gallitello 89

85100 Potenza

C.F. 80005050762

Codice IPA: APTB

Codice Univoco Ufficio: UFSMJG

Nome ufficio Uff\_eFatturaPA

5. I pagamenti sono disposti entro 30 giorni dal ricevimento della fattura e purché sia pervenuto il documento unico di regolarità contributiva. Il termine dei 30 giorni è sospeso qualora vengano ravvisate irregolarità nelle fatture prodotte. L'evento causa di sospensione è contestato per iscritto all'impresa. Il termine riprende a decorrere dal momento della ricezione delle fatture regolari.

I pagamenti sono disposti sul conto corrente intestato a \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_, quale conto corrente dedicato anche in via non esclusiva, ai pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della L. 136/2010.

L'affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'affidataria non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

6. Ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità pubblica ed in deroga all'art.1182 cod.civ., l'obbligazione di pagamento si considera adempiuta presso la Tesoreria della stazione appaltante.

7. In caso di aggiudicazione della gara ad un RTI o soggetto equivalente, il pagamento del corrispettivo verrà effettuato a favore dell'Impresa mandataria, previa spedizione alla stazione appaltante delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, i singoli soggetti costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, dovranno provvedere ciascuno alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. I soggetti componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla loro ripartizione. La mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutti soggetti raggruppati. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi o forniture cui si riferisce.

8. Resta inteso che in nessun caso l'appaltatore potrà sospendere l'esecuzione del presente atto, salvo quanto diversamente previsto nell'atto medesimo.

Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/R, da parte della stazione appaltante.

## ART. 11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia Potenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'appaltatore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi ai servizi oggetto del presente contratto, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1 dell'art. 3 della L. n. 136/2010.
4. Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 C.C.
5. Per le presenti finalità, il codice identificativo della gara (CIG) è il seguente: .....

#### ART. 12 - PREVENZIONE ED ACCERTAMENTO DELLA CORRUZIONE

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, adottato dall'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, con Delibera del Direttore Generale n. 63 del 02/04/2014, e si obbliga a uniformarsi ed improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ivi contenuti, nonché, in ogni caso, esprime l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, in esecuzione e/o in occasione della procedura di cui alle premesse e nel corso di esecuzione del presente Contratto.

Il Fornitore si impegna a rispettare pienamente tutte le leggi anticorruzione e osservare le linee guida anticorruzione dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata.

Il mancato rispetto da parte del Fornitore del piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità dell'Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata sarà considerato come un rilevante inadempimento al contratto, che darà titolo all'APT di risolvere il contratto.

L'APT potrà sospendere o trattenere il pagamento, nel caso in cui ritiene che il Fornitore abbia violato, o abbia causato una violazione in materia di anticorruzione. L'APT non sarà ritenuta responsabile per eventuali reclami, perdite o danni derivanti o connessi al mancato rispetto da parte del Fornitore di leggi o clausole anticorruzione o connessi alla risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola e il Fornitore risarcirà e manleverà l'APT in caso di reclami, perdite o danni.

#### ART 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. L'affidataria, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e previsto dal capitolato di gara, si obbliga a non affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto.

#### ART. 14 – RECESSO

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 codice civile.

2. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidataria da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r., decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica.

3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'affidataria con lettera raccomandata a.r./PEC.

4. Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite.

5. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate.

6. Le prestazioni il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del presente articolo sono soltanto quelle già accettate dalla stazione appaltante prima della comunicazione del preavviso di cui sopra.

7. L'affidataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

8. In ogni caso di recesso l'affidataria si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della prestazione in favore della stazione appaltante.

#### ART. 15 - PENALI

1. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, verrà applicata una penale giornaliera pari all'1 per mille del corrispettivo. L'applicazione della penale riguarda ogni termine che la stazione appaltante assegna all'affidataria ai sensi del presente atto.

2. La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente atto con quanto dovuto all'affidataria a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.

3. La richiesta o il pagamento delle penali indicate nel presente atto non esonera in nessun caso l'affidataria dall'esecuzione dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il ritardo e l'entità della penale sono computati in termini di giorni solari.

4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il responsabile unico della procedura promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto.

5. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore Generale.

6. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'affidataria, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'affidataria. Sull'istanza di disapplicazione decide la stazione appaltante su proposta del responsabile unico della procedura.

#### ART. 16 - RISOLUZIONE

1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidataria sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alla prestazione oggetto del presente atto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità della stessa, di procedere alla risoluzione del presente atto.

Nel caso di risoluzione, l'affidataria ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

2. Qualora l'affidataria non esegua o esegua in modo inesatto le prestazioni oggetto dell'appalto e l'inadempienza risulti di rilevante importanza avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante, questa delibera la risoluzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 Cod. Civ.

In tale ipotesi la risoluzione si produce a seguito dell'inutile decorso di un termine non inferiore a quindici giorni assegnato con apposito atto di diffida intimato all'affidataria. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

3. Contestualmente all'avvio del procedimento di risoluzione, il responsabile del procedimento procede a redigere un verbale con il quale è accertata:

a) la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto, quanto già liquidato e pagato e quanto previsto e autorizzato con il presente atto nonché con le eventuali varianti redatte e autorizzate secondo la disciplina del presente atto;

b) la presenza di eventuali prestazioni, non previste e autorizzate dal presente atto nonché dalle eventuali varianti come sopra redatte e approvate.

4. In sede di liquidazione finale delle prestazioni del presente atto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'affidataria inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro operatore economico le prestazioni residue.

5. Nei casi di risoluzione del presente atto disposta dalla stazione appaltante ai sensi delle predette disposizioni, l'affidataria deve provvedere alle attività utili al subentro del nuovo operatore economico nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante.

In caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'affidataria i relativi oneri e spese.

6. In caso di risoluzione del presente atto, l'affidataria si impegna, sin d'ora, a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta.

7. In caso di risoluzione del presente atto ai sensi delle disposizioni che precedono, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata dall'affidataria per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente atto, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'affidataria per il risarcimento del danno.

8. In caso di fallimento dell'affidataria o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante ha la facoltà di :

a) interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni;

b) procedere all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidataria;

c) affidare il completamento alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;

d) procedere all'affidamento del completamento, in caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti interpellati, mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016;

9. In ogni caso, si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente atto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'affidataria con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

a) qualora sia stato depositato contro l'affidataria un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'affidataria;

b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'affidataria siano condannati, con sentenza passata in

giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

c) qualora l'affidataria perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dell'atto medesimo per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante;

e) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

f) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto;

g) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.

10. In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta "giusta causa", l'affidataria ha diritto al pagamento da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 codice civile.

#### ART. 17 – DANNI E RESPONSABILITA' CIVILE

L'affidataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dall'affidataria stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

#### ART. 18 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto assoluto divieto all'affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo.
2. In caso di inadempimento da parte dell'affidataria degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto.

#### ART. 19 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. L'affidataria assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; l'affidataria, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'affidataria assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'affidataria delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati.

ART. 20 – FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'affidataria e la stazione appaltante, sarà competente in via esclusiva il Foro di Potenza.

ART. 21 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico alla stazione appaltante per legge.

ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione del presente atto, le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'APT, come rappresentata nel presente atto, tratta i dati relativi al presente atto stesso ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa della Regione Basilicata, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. La trasmissione dei dati dall'impresa all'APT avverrà anche per via telefonica o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.
4. Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Potenza li .....

L'affidatario

Il Direttore Generale APT

\*\*\*

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante \_\_\_\_\_, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

# AGENZIA DI PROMOZIONE TERRITORIALE BASILICATA

art. 3 (oneri ambito oggettivo, corrispettivo e varianti); art. 5 (durata, proroga e sospensione del contratto); art. 6 (oneri, obblighi e adempimenti a carico dell'affidataria); art. 9 (garanzie); art. 10 (espletamento del servizio e verifica della regolarità della prestazione); art. 11 (pagamento del corrispettivo); art. 15 (recesso); art 16 (penali); art. 17 (risoluzione); art. 18 (danni e responsabilità civile); art. 21 (foro competente).

Potenza, li \_\_\_\_\_

L'affidatario  
\_\_\_\_\_